



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 171 del 15 Maggio 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D' APPELLO

CORTE FEDERALE DI APPELLO-III^A SEZIONE STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.112/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

II^A COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ranzani - Presidente; Dott. Luigi Caso - Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati - Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI MIRIENGO DOMENICO, LINZA DOMENICO, GAROFALO GIANLUCA E DELLE SOCIETA' ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUIDO DEFERIMENTO – NOTA 6182/13 PFI 17/18 CS/SB DEL 18.1.2018((Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria-Com.Uff. n.140 del 21.3.2018).

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società ASD Roggiano 1973 di Roggiano Gravina (CS).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla Segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 97 della Società A.S.D.FILADELFIA CUP

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica dell'allenatore ANELLO Giovanni fino al 31.12.2018, squalifica del calciatore CARUSO Giovanni per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negoziazione degli incolpati e non consente confronto tra questi ultimi con l'arbitro.

I ricorrenti sostanzialmente hanno confermato quanto accaduto e riportato dall'arbitro nel suo rapporto.

Dallo stesso risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il sig. Anello Giovanni, allenatore della A.S.D. Filadelfia Cup, ed il calciatore Caruso Giovanni si sono resi responsabili il primo di comportamento minaccioso oltre che di atto di protesta violenta ed il secondo di comportamento minaccioso oltre che di atto di violenza nei confronti dell'arbitro.

Che le sanzioni irrogate dal primo Giudice, tenuto conto della gravità dei fatti e della sospensione estiva, sono abbastanza contenute.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi